

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO

ORIENTALE

Porti di Trieste e Monfalcone

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

per la fornitura del materiale per il rifacimento della recinzione dei porti di Trieste e Monfalcone

TRA

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale facente funzioni dott. Rosario Antonio Gurrieri, nato a Vittoria (RG) il 13 maggio 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità stessa, delegato, ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1653/A di data 7 gennaio 2021 del Presidente dell’Autorità, documento conservato agli atti dell’Autorità,

E

- _____ (per brevità _____ o Appaltatore) con sede legale in _____ (____) – via _____ n. ____, iscritta con il proprio numero di codice fiscale _____ all’Ufficio del Registro delle Imprese di _____ e con il n. _____ al Repertorio Economico Amministrativo, in persona del _____ sig. _____, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Premesso

che il Presidente dell’Autorità, con Deliberazione n. 132/2021 del 15 marzo 2021, ha autorizzato, tra l’altro, l’avvio delle procedure di gara relative alla fornitura del materiale per il rifacimento della recinzione dei porti di Trieste e Monfalcone, per

l'importo a base d'appalto di Euro 230.000,00, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, senza successiva rinegoziazione ex art. 54, comma 3 del citato decreto, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del citato D.lgs.;

che, al termine della procedura di gara, l'Autorità, con deliberazione n. ____ del ____, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all'operatore ____ per l'importo di Euro 230.000,00;

che l'Autorità ha provveduto a effettuare le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

che l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità ai fini della stipula del presente atto;

che l'Autorità ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la stipula dell'accordo quadro, tranne ____, e pertanto, stante l'urgenza di stipulare, il presente Accordo quadro è sottoposto a condizione risolutiva e l'Autorità, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente Accordo quadro e degli atti da esso richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Articolo 2 – Allegati all'accordo quadro e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nell'Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta economica dell'Appaltatore, l'Elenco Prezzi Unitari, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli elaborati di progetto, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente Accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti da esso richiamati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- norme UNI EN per la certificazione dei materiali da costruzione (calcestruzzo, acciaio, acciaio di carpenteria, zincatura), UNI EN 13241 per i cancelli metallici,

UNI EN 12839:2002 “prodotti prefabbricati in calcestruzzo: elementi per recinzioni”, TU edilizia e ogni altra norma tecnica di settore.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'accordo medesimo, l'Autorità e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato accordo quadro sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'accordo quadro stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 5 e 6 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini applicativi per la fornitura del materiale per il rifacimento della recinzione dei porti di Trieste e Monfalcone, da eseguirsi presso le aree,

attuali o future, in proprietà o nella disponibilità dell'Autorità e ciò secondo le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, nel quale sono più specificatamente descritti i beni da fornire, e di cui agli atti tutti richiamati dal presente Accordo.

L'affidamento delle singole prestazioni avverrà mediante appositi ordini di fornitura applicativi inviati dall'Autorità, recanti i contenuti minimi di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 4 - Durata, Sospensioni e Proroghe

Il presente Accordo quadro ha una durata presunta di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l'Autorità si riserva di estendere la durata dell'Accordo Quadro – alle medesime condizioni tecniche ed economiche – per ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il limite massimo di importo a base dello stesso.

L'Accordo quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui sopra, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.

Allo stesso modo, alla scadenza del termine, l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale dell'importo massimo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né alcun indennizzo o qualsivoglia compenso in ordine ad un ipotetico quantitativo minimo di forniture da eseguire in attuazione del presente Accordo.

Si considereranno validamente affidate le forniture per le quali sia stato emesso l'apposito ordine di fornitura applicativo e/o assunto l'impegno contabile della

relativa spesa.

Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidate ulteriori forniture ma potranno essere regolarmente eseguite e concluse quelle già validamente affidate.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Ciascuna fornitura dovrà essere eseguita entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo ordine di fornitura applicativo.

È facoltà dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, non prevedibili al momento della stipulazione del singolo ordine applicativo, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni relative; in tal caso l'Autorità può disporre la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare eventualmente il nuovo termine di esecuzione dell'ordine di fornitura.

Durante l'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione può sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del Codice e dell'art. 23 del d.m. 49/2018.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice e dell'art. 25 del d.m. 49/2018,

l'ultimazione delle prestazioni deve essere comunicata Appaltatore per iscritto al Direttore dell'esecuzione che effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al Responsabile del procedimento.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli articoli 10, 11, 12 e 13 del Capitolato speciale.

Articolo 5 - Valore dell'Accordo quadro

Il valore massimo delle forniture che potranno essere affidate per tutta la durata del presente Accordo quadro è pari ad Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00), di cui Euro 1.680,00 (milleseicentottanta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.

Il ribasso del ____% (____), offerto in sede di gara, verrà applicato ai prezzi unitari contenuti nel relativo elenco.

L'Autorità non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

Non essendo predeterminabile il numero di forniture che dovranno essere eseguite, gli importi dovuti dall'Autorità potranno variare in funzione delle specifiche necessità dell'Autorità stessa. L'importo effettivo del presente Accordo quadro potrà essere quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dall'Autorità ed eseguite dall'Appaltatore.

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 2 e 20 del Capitolato speciale.

Articolo 6 – Modalità di attivazione dell'accordo quadro e ordini applicativi

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le forniture in oggetto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nell'ordine di fornitura applicativo di riferimento, nel Capitolato Speciale e nell'offerta dell'Appaltatore, e saranno ordinate mediante singoli ordini di fornitura applicativi stipulati nell'arco temporale di cui al precedente art. 4 e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati nei vari ed eventuali ordini di fornitura applicativi.

Qualora l'Autorità necessiti della fornitura oggetto del presente accordo, la stessa invierà all'appaltatore l'ordine di fornitura applicativo; lo stesso si intenderà perfezionato alla data nella quale l'Autorità riceverà, a mezzo p.e.c., separata nota di accettazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Appaltatore, recante espresso riferimento al numero di protocollo, alla data e al CIG derivato di ciascun ordine applicativo.

I contratti/ordini di fornitura applicativi avranno il seguente contenuto minimo:

- a) indicazione del CIG derivato;
- b) la descrizione e quantificazione completa dei prodotti da fornire;
- c) la localizzazione della consegna della fornitura e scarico con le relative modalità di consegna;
- d) il termine di consegna, secondo l'esclusiva ed insindacabile valutazione del direttore dell'esecuzione;
- e) il prezzo, determinato tramite l'applicazione del ribasso offerto in gara dall'Appaltatore sull'Elenco Prezzi Unitari;
- f) eventuale quantificazione degli oneri della sicurezza.

Negli ordini di fornitura devono intendersi sin da ora richiamate tutte le clausole, le condizioni e le modalità riportate nel presente Accordo Quadro e nei relativi

allegati, anche se non esplicitamente menzionate.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 9 del Capitolato speciale.

Articolo 7 – Modalità di esecuzione delle prestazioni

Le forniture oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere consegnate, previ accordi tra l'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione, secondo le modalità indicate nei singoli ordini di fornitura e in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dall'Autorità.

L'Appaltatore garantisce quanto oggetto dell'Accordo Quadro, contro difetti imputabili al materiale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di spedizione oppure dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della notifica dei difetti riscontrati, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

Per quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 37, 47, 48, 49 e 50 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8 – Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e dell'art. 207 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni viene corrisposta in favore

dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo di ammontare pari al 30% (trenta per cento) del valore di ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Il recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante avviene trattenendo l'importo anticipato dalle rate di saldo di ciascun applicativo cui l'anticipazione si riferisce.

La garanzia viene svincolata ad avvenuto recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità.

L'Appaltatore decade dal diritto all'anticipazione, con obbligo di restituzione, se la prestazione delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto dal contratto/ordine di fornitura applicativo. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9 - Contabilità e pagamenti

Per ogni singolo ordine di fornitura applicativo l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dell'esecuzione la contabilità/rendicontazione delle forniture prestate.

La contabilizzazione delle forniture "a misura" verrà effettuata applicando alle quantità fornite i prezzi unitari al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Nel corrispettivo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per adempiere in ossequio alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri atti progettuali.

L'Autorità provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, previa verifica di conformità.

Al fine di consentire all'Autorità il pagamento, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile all'Autorità spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva non sono imputabili all'Autorità.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, in occasione del pagamento, in un momento immediatamente successivo alla richiesta.

Gli interessi non sono dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'Appaltatore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre amministrazioni.

Le modalità di pagamento sono descritte dettagliatamente all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto e all'art. 113-bis del Codice.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30, comma 5 del Codice).

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegati nell'appalto, il Responsabile del procedimento ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'Appaltatore. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'Autorità paga anche in

corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30, comma 6 del Codice).

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri), dovranno riportare l'oggetto dell'appalto, il numero 1932 di progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) ____, il CIG derivato relativo all'ordine di fornitura eseguito, il n. 1842/2004 di impegno di spesa e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

A tal fine l'Appaltatore comunica che gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: IBAN _____ presso _____; _____ (C.F. _____). L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo quadro, si conviene che, in ogni caso, l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente

Accordo quadro - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Autorità la quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 - Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo quadro, l'Appaltatore ha prestato una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del

decreto legislativo n. 50/2016, per un ammontare pari ad Euro _____, come risulta dalla polizza n. _____ emessa in data _____ da _____.

La cauzione garantisce l'impegno dell'Appaltatore ad assumere e ad eseguire regolarmente le singole forniture oggetto del presente Accordo quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali ordini di fornitura applicativi che l'Autorità determinerà eventualmente a contrarre e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall'Autorità nei casi di risoluzione o di applicazione di penali.

La garanzia sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo permane sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo ordine di fornitura applicativo stipulato o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dell'ultima fornitura risultante dal relativo certificato.

Nel caso in cui nel corso della durata del presente Accordo quadro non siano affidate integralmente le forniture per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo della garanzia definitiva sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo ordine di fornitura applicativo stipulato.

Qualora, a seguito dell'Accordo quadro, non venga affidato alcun ordine di fornitura applicativo, la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto dell'Accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Appaltatore sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità della garanzia definitiva medesima.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12 – Garanzie a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, l'Appaltatore ha consegnato la polizza n. ____ di ____ che copre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e i rischi per responsabilità civile verso terzi degli operatori e degli utenti (RCT) con un massimale per sinistro pari ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Autorità copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente contratto.

La copertura delle garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e cessa alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'Accordo quadro. Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato: denunciare all'Autorità, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione; appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento,

darne immediata notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche all'Autorità, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti; pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa; risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato; anche eventuali franchigie o scoperti rimarranno a carico dell'Appaltatore; prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di Accordo oppure quella di nomina dei periti è determinata dall'Autorità. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia agli artt. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 13 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente Accordo quadro.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente Accordo quadro e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad

eseguirlo con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

L'Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Autorità in relazione a:

- ogni evento e circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione delle prestazioni, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti dell'Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente appalto;
- situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante la prestazione delle forniture;
- eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Accordo quadro; tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico.

Sono comunque a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e obblighi:

- adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione nelle tempistiche dallo stesso indicate;
- eseguire tutti gli esami e le prove comunque ordinati dal Direttore dell'esecuzione sui beni forniti;

- segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare la regolare prestazione della fornitura;
- utilizzare personale qualificato per l'esatta esecuzione delle prestazioni;
- mettere a disposizione tutti gli operai e tecnici e attrezzi e strumenti necessari alla corretta prestazione della fornitura;

L'Appaltatore si obbliga inoltre a:

- eseguire le prestazioni contrattuali conformemente alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nell'Accordo quadro, nell'ordine di fornitura applicativo e negli atti in essi richiamati;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro tenendo indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutte le metodologie atte a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste dal contratto;
- ripetere quelle forniture oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero conformi alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo quadro e negli atti richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa

di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 39 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si obbliga, sollevando l'Autorità da ogni responsabilità al riguardo, ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle forniture oggetto del presente contratto, anche se assunti fuori della Regione Friuli – Venezia Giulia, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento delle prestazioni nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni e in genere dal contratto collettivo applicabile alla categoria di appartenenza stipulato successivamente. Lo stesso si obbliga a rispondere direttamente dell'eventuale inosservanza di tale obbligo da parte dei subappaltatori. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza dei medesimi e fino alla loro sostituzione, per il periodo relativo all'esecuzione dell'appalto, fermo restando l'obbligo per l'impresa di applicare anche dopo la conclusione delle prestazioni il contratto collettivo nazionale di riferimento.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 15 – Sicurezza dei lavoratori

All'atto dell'avvio dell'Accordo quadro l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

L'Appaltatore è altresì obbligato a:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente il Direttore dell'esecuzione in caso di infortunio o di incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

L'Autorità, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un DUVRI radice che, prima della consegna dei prodotti

relativi ai singoli contratti/ordini di fornitura applicativi, sarà eventualmente integrato a cura della stessa dei dati identificativi dell'Appaltatore e di eventuali ulteriori indicazioni o peculiarità insite alla singola fornitura.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 26 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 16 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di rifiuti e inquinamento ambientale

L'Appaltatore è responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e in generale di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente nonché del rispetto delle prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al Direttore dell'esecuzione.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutti i materiali in genere di cui l'Appaltatore, quale produttore, intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore stesso, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. 152/2006.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa al riguardo, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli enti competenti e al Direttore dell'esecuzione, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento e il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione delle prestazioni appaltate per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

La stessa impresa prende atto della politica ambientale dell'Autorità adottata con Direttiva del Commissario dell'Autorità Portuale n. 1/2016 del 20 settembre 2016.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 17 - Direttore dell'esecuzione

Le indicazioni tecniche nonché le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti all'espletamento delle attività convenzionalmente previste saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione del contratto al quale spetterà, tra l'altro, la vigilanza sull'esecuzione e sulla gestione delle prestazioni in argomento e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del presente Accordo quadro potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore mediante apposita comunicazione.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18 - Varianti

Fermo restando l'importo massimo del presente Accordo quadro, sono ammesse modifiche e variazioni dei singoli ordini di fornitura applicativi conseguenti ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 purché previamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento e approvate dall'Autorità.

Per quanto qui non previsto si applicano gli artt. 24 e 25 del Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 19 – Responsabilità per infortuni e danni – Forza maggiore

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dell'Accordo quadro si verificano sinistri o danni, l'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella prestazione della fornitura;
- ripristinare le opere e risarcire i danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente Accordo quadro.

Qualora dovessero verificarsi danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli al Direttore dell'esecuzione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuta a rispondere.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle forniture, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nella prestazione delle forniture le misure e

le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alle forniture e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività discendenti dall'Accordo quadro, alle persone e alle cose sia dell'Autorità sia di terzi.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Autorità e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Per quanto qui non previsto, si applicano gli articoli 40 e 41 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 20 - Subappalto

Le forniture oggetto del presente Accordo quadro possono essere subappaltate con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun ordine di fornitura applicativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa, si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo ordine di fornitura applicativo. A tal riguardo si precisa che potranno essere ammesse richieste di subappalto solo se riferite a singoli ordini di fornitura applicativi e non per l'Accordo quadro nella sua interezza.

L'Appaltatore ha dichiarato nell'offerta che non intende subappaltare o concedere in cottimo alcuna prestazione; pertanto, lo stesso è da ritenersi escluso. / L'Appaltatore ha dichiarato, ai sensi di legge, che intende subappaltare o concedere

in cottimo _____ entro i limiti di legge.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Autorità in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore in sede di sottoscrizione del singolo ordine di fornitura applicativo. L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, reperibile sul sito istituzionale dell'Autorità, e che i permessi per l'entrata in cantiere delle maestranze del subappaltatore verranno rilasciati solo dopo l'autorizzazione.

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente trasmettere all'Autorità copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'accordo quadro.

Il contratto di subappalto e/o i sub-contratti dovranno contenere, a pena di nullità, le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità, senza ritardo e fino al completamento delle forniture, ogni eventuale variazione dei propri assetti societari nonché negli assetti societari di eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti chiamati a prestare le forniture.

Devono essere, altresì, comunicate all'Autorità, eventuali modifiche alle suddette informazioni avvenute nel corso del subappalto e/o sub-contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, l'Autorità non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Autorità la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Autorità per

l'esecuzione delle forniture oggetto di subappalto, sollevando l'Autorità medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto e al Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto e pubblicato sul sito internet della stessa.

Articolo 21 - Cessione del contratto e dei crediti

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo quadro o parti di esso, ivi compresi i singoli ordini di fornitura applicativi e parti di essi, *ex* articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Ogni atto contrario è nullo.

I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'articolo 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG ed il CUP nonché ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Per quanto non previsto, si applica l'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22 - Controlli

L'Autorità procederà, a mezzo della Direzione dell'Esecuzione, al controllo dello svolgimento delle forniture, verificandone lo stato, e potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Al termine dell'esecuzione dei lavori l'Autorità effettua le operazioni di verifica di conformità volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture eseguite a quanto previsto nelle specifiche tecniche di ogni singolo

intervento, nel presente Accordo, nell'ordine di fornitura applicativo, nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Potranno essere effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione il Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23 - Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione delle forniture affidategli, l'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, secondo il seguente prospetto:

- ritardo nell'avvio della fornitura rispetto alla data prevista nel contratto/ordine di fornitura applicativo: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1,0 per mille (uno per mille) dell'importo del relativo contratto/ordine di fornitura applicativo.
- ritardo nell'ultimazione della fornitura rispetto alla data prevista dal contratto/ordine di fornitura applicativo: per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all'1,0 per mille (uno per mille) dell'importo del relativo contratto/ordine di fornitura applicativo.

Qualora la fornitura non venga avviata entro i termini stabiliti dal contratto/ordine di fornitura applicativo o alla scadenza del termine di ultimazione previsto la fornitura non sia stata completata, il DEC, mediante ordine di servizio, fisserà un nuovo termine senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, le forniture mancanti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di

almeno due testimoni estranei al DEC), saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Autorità, con diritto di rivalsa per l'onere delle forniture eseguite, dei danni dovuti al ritardo di fornitura ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell'Appaltatore in sede del pagamento immediatamente successivo all'esecuzione delle forniture in danno.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del DEC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo dell'Accordo quadro ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini della compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Autorità potrà avvalersi della garanzia fideiussoria. Ove l'Autorità provvedesse a escutere la garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere reintegrata a carico dell'Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è precedentemente reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per una più dettagliata disciplina dell'applicazione delle penali, si rinvia all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 24 - Risoluzione del contratto

L'Autorità potrà risolvere di diritto l'Accordo quadro nei casi previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016. La risoluzione dell'Accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione.

In tal caso saranno pagate all'Appaltatore le prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro per causa imputabile all'Appaltatore, l'Autorità avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro per causa riferibile all'Appaltatore, l'Autorità si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo quadro, per il valore residuo stimato, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara.

In particolare, l'Autorità ha facoltà di risolvere l'Accordo quadro mediante lettera raccomandata o pec con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- grave inadempimento successivo a tre diffide, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini di avvio e/o ultimazione delle forniture superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, anche per un singolo

contratto/ordine di fornitura applicativo;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;

- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;

- sospensione dell'Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;

- inadempimento degli obblighi di tracciabilità;

- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;

- cessione del contratto;

- subappalto non autorizzato;

- violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;

- violazione degli obblighi di riservatezza;

- mancato reintegro della garanzia definitiva;

- violazione degli obblighi previsti dall'Intesa per la legalità e dal Codice di comportamento adottato dall'Autorità;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nei casi sopra indicati, saranno pagate all'Appaltatore le prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Autorità, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 108 del Codice, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto dell'appalto;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

L'Accordo quadro potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro per inadempimento dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali previste trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria. In tutti i casi resta fermo e impregiudicato il diritto dell'Autorità ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la

liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle forniture eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente Accordo quadro, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dichiarati dall'Appaltatore, fatta eccezione per la verifica relativa all'articolo 80, comma 2 del predetto Codice, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo.

Per quanto qui non previsto si applica l'art. 34 del capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25 – Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'Accordo quadro secondo le modalità ivi precisate.

L'Autorità recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o pec, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 26 – Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni dell'Autorità si intendono conosciute dall'Appaltatore al

momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 8 del capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 27 - Intesa per la legalità

Con la firma del presente atto l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e sub affidamento e pertanto l'impresa si impegna, per quanto di propria competenza, alla osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ad esso derivanti dall'applicazione dell'Intesa per la legalità tra la Prefettura – UTG di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità.

Pertanto, l'Appaltatore è informato che:

- a. nell'ipotesi in cui la Prefettura non abbia rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'articolo 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, l'Autorità potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;
- b. ha l'obbligo di comunicare all'Autorità l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle

informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;

c. ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (convertito nella legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a:

- comunicare tempestivamente all'Autorità ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico;

- dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'articolo 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto;

- accettare che l'Autorità si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p.;

- per il periodo che va dalla stipula del presente contratto sino alla conclusione dei lavori, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 28 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore

esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 30 - Spese contrattuali

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo quadro e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo quadro, dei suoi eventuali allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione dell'Accordo quadro.

Articolo 31 – Controversie. Foro competente

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione

e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque la regolare prestazione delle forniture.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste.

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'articolo 208 del Codice.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve di cui all'articolo 205 del Codice.

Per una più dettagliata disciplina relativa alle contestazioni, si rinvia agli artt. 32 e 33 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in quanto applicabile.

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Porti di Trieste e Monfalcone

Il Segretario Generale f.f.
dott. Rosario Antonio Gurrieri
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 5 (valore dell'Accordo quadro), art. 9 (Contabilità e pagamenti), art. 11 (Garanzia definitiva), art. 12 (Garanzie a carico dell'Appaltatore), art. 23 (Penali), art. 19 (Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore), art. 21 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 24 (Risoluzione del contratto), art. 25 (Recesso), art. 27 (Intesa per la legalità), art. 30 (Spese contrattuali), art. 31 (Controversie. Foro competente).

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)